

Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto a diritto potestativo – Cass. n. 9810/2023

Procedimento civile - eccezione - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Potere di rilevazione - Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto a diritto potestativo - Natura di controeccezione rispetto ad eccezione rilevabile ad istanza di parte - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze in appello.

Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 (Rv. 667492 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2938

Corte

Cassazione

9810

2023